



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SHT - Avvoc.
Rag - APb
il 25.06.2014
Il Raga del servizio
L'Avvocato Dirigenziale
(Dott. Annalisa Micali)

CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>24.06.2014</u>	OGGETTO: Liquidazione ordinanza n. <u>/14 TRG</u> di Ragusa. Causa promossa da F <u>c/Comune di</u> <u>Ragusa - revoca contributo-</u>
<u>N. 1160</u>	
<u>N. 62</u>	
<u>Data 24.06.14</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 201

CAP. 1230

IMP. 747/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Biel

L'anno duemila quattordici, il giorno di giugno del mese di giugno
nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E.
Zapparrata il Dirigente del 1° settore dott. Francesco Lumiera ha adottato la
seguente determinazione:

Con ordinanza n. 1/14, notificata a questo Comune il 3 giugno 2014 prot. 43298, il Tribunale di Ragusa, pronunciatosi sul ricorso iscritto al n. 1/2011 Reg.Gen., proposto dalla F. I. P. C. P. di Ragusa contro il Comune di Ragusa per ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di € 10.000,00 inizialmente concessa a titolo di contributo per la manifestazione sportiva pallavolistica internazionale svoltasi tra il 15 ed il 17 luglio 2010 e successivamente revocata ed annullata, ha ritenuto, per i motivi ben esplicitati nell'ordinanza, illegittima la revoca totale della concessione effettuata dall' Amministrazione Comune con determina 1696/10 ed in parziale accoglimento del ricorso ha condannato l'ente a corrispondere al Comitato Provinciale di Ragusa , in persona del presidente pro tempore dr. G. M. la somma di € 6.000,00- e compensato tra le parti le spese processuali.

Per mero errore materiale, nella parte dispositiva dell'ordinanza era stata indicata la somma di € 4.000,00 che è stata sostituita con la cifra di € 6.000,00 come da disposizione del giudice in calce all'ordinanza.

Tuttavia per maggiore comprensione si espone quanto appresso:

Con ricorso ex artt. 702 bis e ss c.p.c, notificato a questo Comune l'11.7.11, la FIPAV F. I. P. C. P. di Ragusa, in persona del suo Presidente Provinciale e legale rappresentante, dr. G. M. conveniva in giudizio l'ente, avanti il Tribunale di Ragusa per ottenere il pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di contributo, inizialmente concesso dall'amministrazione per la realizzazione della manifestazione "Torneo 4 Nazioni" , determina dirigenziale n. 1545/10 e, poi revocato con determinazione n.1696/10.

La società esponeva, in ricorso, che a seguito di istanza rivolta all'ente per ottenere un contributo finalizzato a garantire lo svolgimento della manifestazione di cui sopra da parte dell'amministrazione, veniva determinato un contributo pari ad € 10.000,00 e benché la manifestazione si fosse svolta regolarmente, il comune con determina a firma del dirigente del sett. XIII° revocava la determina di concessione del contributo e conseguentemente annullava l'impegno di spesa motivando che si era proceduto alla revoca in quanto erano venute meno tutte le condizioni per cui era stato concesso il contributo alla società.

Il Comune si costituiva (Delib.GM 264/11) rilevando la legittimità del comportamento assunto dall'ente in quanto la manifestazione si era svolta con modalità e partecipazioni diverse da quelle preventivate e, in subordine, chiedeva la riduzione del contributo determinato.

Per quanto sopra;

Vista la ordinanza;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000, esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

Dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi, ai sensi dell'articolo di cui sopra;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

DETERMINA

1. Di procedere al pagamento in favore della FIPAV- F. I
P. C. P. e di Ragusa in persona del presidente provinciale e
legale rappresentante dr. G. M. (P.I 01382321006) la somma di €
6.000,00.
2. Di impegnare e liquidare le suddette somme con imputazione al cap.1230 Bil. 2014
Funz. 01 Serv. 08 Imp. 197/14, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 art. 163
commi 1 e 3, in quanto trattasi di spesa per servizi tassativamente regolati dalla
legge e non suscettibili di pagamento in dodicesimi.

ALLEGATO : Sentenza TAR

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra E. Zappalà)

L'AVVOCATO RESPONSABILE
(avv. Sergio Boncoraglio)

Si allega : Trasmettersi Seg. Generale - Sett. 3°
Oscure per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

IL DIRIGENTE DEL 1° SETT.
(dott. Francesco Lumiera)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(Dott. Francesco Lumiera)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 24.06.2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 04 LUG. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 LUG. 2014 al 11 LUG. 2014

Ragusa 14 LUG. 2014

IL MESSO COMUNALE